



**TRIBUNALE di MARSALA**  
*Presidenza*

**Decreto n. 123/2018**

Il Presidente del Tribunale;

letta la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9/5/2018 che ha elaborato le linee guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito Italgire WEB;

letta la nota della DGSIA del 6/7/2018 che ha reso nota la diffusione dell'Archivio Nazionale della Giurisprudenza di merito;

visto l'art. 52 d.lgs n. 196/2003;

visto il regolamento (UE) n. 679/2016;

viste le "linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica" del Garante della Privacy;

letta la nota esplicativa e le proposte in essa elaborate redatta dal Magistrato civile, dott. Marangoni, e dal dott. Ruggiero, quale componente della commissione innovazione di questo Tribunale, che si richiama come parte integrante del presente provvedimento;

raccolte le opinioni dei magistrati del Tribunale nel corso della riunione plenaria del 25 ottobre 2018;

sentito il dirigente amministrativo in ordine al necessario coinvolgimento del personale;

ritenuto che tra le tre proposte elaborate nella nota citata nel corso dell'indicata riunione si è data preferenza alla seconda in base alla quale si potranno inserire nell'archivio giurisprudenziale di merito tutti i provvedimenti adottati dall'Ufficio ma la cancelleria provvederà *de plano* all'anonimizzazione automatica o manuale dei provvedimenti nelle materie che seguono:

## ADOZIONE

- Adozione dei minori (legge 4 maggio 1983 n. 184 artt. 6 e ss.;
- Adozione delle persone maggiori di età;

## ASSISTENZA AI MINORI

- Affidamento dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 2-5);
- Assistenza dei minori (artt. 400-403 c.c.);

## CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA

- Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno, Nascituro, Potestà genitoriale;

## FAMIGLIA

- Separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, filiazione, potestà, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio; ordini di protezione contro gli abusi familiari;

## INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

## RESPONSABILITA' CIVILE

- Quando le cause del danno siano riconducibili ad uno dei seguenti reati: reati contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.); reati contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.; reati contro la libertà personale di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies; reati in tema di prostituzione e norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria di gravidanza; reato di cui all'art. 734 bis c.p.;
- Quando la trattazione della fattispecie importa la valutazione delle conseguenze lesive dell'illecito, riconducibili allo stato di salute (sinistri stradali, colpa medica);

## LAVORO PRIVATO

- Infortuni in occasione di servizio; licenziamenti per inidoneità fisica, discriminatori (per scelte sessuali, politiche, religiose, etc...);

## STATO CIVILE

- Cittadinanza, apolidia, perdita della cittadinanza

## PROCEDIMENTI IN CUI UNA DELLE PARTI RISULTA ESSERE UN MINORE.

Per tali materie, peraltro, appare opportuno limitare l'inserimento solo ai provvedimenti di rilevante interesse scientifico ed in particolare, in conformità a quanto indicato nella citata delibera del CSM, alle:

- a) decisioni che facciano applicazione di disposizioni di nuova introduzione;
- b) decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte di Cassazione, a fortiori a Sezioni Unite;
- c) decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;
- d) decisioni che costituiscano prima applicazione di disposizioni comunitarie di nuova introduzione;



- e) decisioni riguardanti materie normalmente non oggetto di pronunce della Corte di Cassazione;
- f) decisioni che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisori particolarmente importanti;

Stante la particolare delicatezza del tema e considerato che l'esame dei provvedimenti giudiziari per esigenze di studio e di accrescimento della cultura giuridica prescinde dai dati personali delle parti e riguarda unicamente il contenuto della motivazione, non essendovi ragione per avallare una diffusione incondizionata dei dati personali sensibili contenuti nei provvedimenti giudiziari, si raccomanda:


- 1) I Magistrati avranno cura di utilizzare sistematicamente i *placeholder* per l'inserimento dei dati identificativi delle parti, sì da facilitare l'anonimizzazione automatica dei dati;
- 2) Il Personale di cancelleria, al momento del deposito della sentenza o di altro provvedimento, avrà cura di non modificare nel SICID l'impostazione data dal magistrato, flaggando la casella dell'inserimento in archivio qualora questa compaia vuota e di vigilare, comunque, che sia assicurato il rispetto dell'art. 52 cit. ossia dell'obbligo di anonimizzazione dei provvedimenti nelle materie sopra indicate;
- 3) Il Dirigente di cancelleria avrà cura di assicurare la più ampia diffusione ed effettiva conoscenza del manuale SICID sulla gestione dell'archivio giurisprudenziale e della nota informativa MIG09\_v2 relativa alle modifiche evolutive.

Il presente provvedimento deve essere comunicato a tutti i Magistrati dell'Ufficio, ai GOP del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, al personale tutto della cancelleria civile e degli uffici del giudice di pace, all'amministratore di sistema, al Magrif civile, al RID civile nonché inserito nel sito web del Tribunale, allegandovi la nota sopra citata.

Marsala, 31 ottobre 2018

Tribunale di Marsala  
Depositato in Cancelleria  
Marsala, 31 OTT. 2018  
L'Assistente Giudiziario  
Rosaria Gucciardi

Il Presidente del Tribunale  
(Alessandra Camassa)





## TRIBUNALE DI MARSALA

al Presidente del Tribunale di Marsala

\*\*\*

La Commissione per l'Innovazione

Il Magrif per il settore civile

Visto il decreto n. 126 del 26/07/2018 con cui è stato richiesto alla Commissione Innovazione ed al Magrif per il settore civile di fornire al Presidente del Tribunale elementi utili per l'adozione di disposizioni organizzative finalizzate alla regolamentazione dell'inserimento dei provvedimenti giurisdizionali emanati dall'Ufficio nel costituito Archivio Nazionale della Giurisprudenza di merito; preso atto della nota della DGSIA del 6/7/2018 che ha reso nota la diffusione del suddetto archivio; vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 9/5/2018 che ha elaborato le Linee Guida ai fini della raccolta dei provvedimenti da inserire nell'Archivio Merito di Italgire Web; sentito il Referente Distrettuale per l'informatica;

visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003;

visto il Regolamento (UE) 2016/679;

viste le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica" del Garante della Privacy;

### OSSERVANO

#### 1. Considerazioni Generali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale (cit. Linee Guida del Garante della Privacy).

Il Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l'onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzata, in primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria "anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet" (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre "ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali" (art. 52, comma 7).

Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'art. 56, comma 2, del d. lg. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003".

## **2. Normativa applicabile**

L'art. 52 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003), in relazione ai dati identificativi contenuti in sentenze ed altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ne vieta la diffusione:

- 1) Su istanza dell'interessato (che sia da questi depositata prima della definizione del procedimento);
- 2) Per effetto di provvedimento adottato d'ufficio dal magistrato "a tutela dei diritti o della dignità degli interessati";
- 3) Per le generalità delle persone offese dei delitti previsti dall'art. 734 bis c.p., per i dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi, anche indirettamente, l'identità dei minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Dunque, la norma richiamata (non incisa dall'entrata in vigore del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali) fa carico l'A.G. di una specifica responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione dei provvedimenti, con particolare riferimento alle ipotesi in cui nel provvedimento pubblicando siano contenuti dati sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy), idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati.

Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche altre disposizioni del Codice pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione, valevole per i soggetti pubblici e privati (art. 22, comma 8 e 26, comma 5).

E' necessario sottolineare che in data 25 maggio 2018 è entrato in vigore il già richiamato Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Esso prevede, all'art. 5, comma 1, lett. c) che i dati personali siano "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati») nonché dispone, alla lett. f) che siano "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)».

Il regolamento in questione, inoltre, disciplina un nuovo istituto -- fra gli altri -- che è quello della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" (art. 25) ciò che è noto ai più come data protection by design and by default.

Ai sensi del citato art. 25 "il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati".

Più specificamente, infine, l'art. 32, rubricato "Sicurezza del trattamento", dispone quanto segue:

*"1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:*

*a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri".

Da ultimo, si sottolinea come sia stato pubblicato in GU il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che entrerà in vigore il 19 settembre 2018, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento, il quale, al comma 1 dell'art. 52 del Codice Privacy, ha soppresso ogni riferimento alle "finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica".

In ogni caso, il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale, non abrogano la disposizione, già richiamata dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, il quale a sua volta, in chiusura, prevede che fuori dai casi previsti da detto articolo (sopra richiamati ai nn. 1, 2 e 3) è sempre ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto, anche integrale, di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

In disparte il rilievo che il trattamento del dato personale può anche essere considerato aspetto diverso dalla redazione del documento e la sua pubblicazione, ma che fa piuttosto riferimento al trattamento che il dato riceve nei registri, in ogni caso si osserva come la disposizione da ultimo richiamata, da parte sua, tenendo conto delle peculiarità dell'atto giudiziario quale esercizio del potere giurisdizionale, esercitato in nome del popolo italiano, sembra ricercare un punto di equilibrio tra le

esigenze di riservatezza da una parte e esigenze di trasparenza nell'amministrazione della giustizia dall'altra, escludendo una necessaria costante prevalenza delle prime sulle seconde, a tutela di esigenze di trasparenza e pubblicità delle decisioni e di parità di trattamento delle parti.

### 3. Gli strumenti tecnici

In primo luogo, è possibile evitare *tout court* l'inserimento del provvedimento nell'archivio, eliminando dall'applicativo Consolle, entrando in Strumenti, poi in Amministrazione Utente e poi in Preferenze, l'impostazione generale Richiesta inserimento in archivio Giurisprudenziale predefinita per sentenze, ordinanze e verbali.

Inoltre, al momento del deposito telematico del provvedimento, quando si apre la maschera con la frase Inserimento nell'archivio giurisprudenziale (inserimento atto non epurato), è possibile decidere se inserire il provvedimento in archivio nel suo contenuto integrale, apponendo il flag nella relativa casella, oppure lasciare la casella vuota per non inserire il provvedimento in archivio.

In caso di inserimento del provvedimento nell'archivio, la cancelleria dispone, tramite SICID, della possibilità di epurare in maniera automatica il provvedimento delle generalità delle parti, in quanto richiamate nello stesso mediante l'utilizzo di placeholders del modellatore e del frasario, e della possibilità di non pubblicare i c.d. metadati, cioè di far sì che i dati identificativi non risultino pubblici durante la ricerca in archivio e non siano utilizzabili nella interrogazione della banca dati.

E' inoltre possibile, in caso di mancato utilizzo dei placeholders, epurare manualmente il documento, sempre mediante SICID ad opera del cancelliere, nonché procedere ad una epurazione dei dati già pubblicati integralmente, anche mediante ripubblicazione in forma integrale di precedenti provvedimenti in precedenza epurati.

### 4. Suggerimenti operativi di carattere tecnico

Vista la particolare delicatezza degli argomenti trattati e considerato che l'esame dei provvedimenti giudiziari per esigenze di studio, di accrescimento della cultura giuridica, prescinde dai dati personali delle parti e riguarda unicamente il contenuto della motivazione, non essendovi ragioni per avallare una diffusione incondizionata dei dati personali sensibili contenuti nei provvedimenti giudiziari, si suggerisce al Capo dell'Ufficio di fornire le seguenti raccomandazioni ai magistrati in servizio ed al personale di cancelleria:

- 1) I Magistrati dovranno utilizzare sistematicamente i *placeholder* per l'inserimento dei dati identificativi delle parti, sì da facilitare l'anonimizzazione automatica dei dati;



- 2) Il personale di Cancelleria, al momento del deposito della sentenza, avrà cura di non modificare nel SICID l'impostazione data dal magistrato, flaggando la casella dell'inserimento in archivio qualora questa compaia vuota e di vigilare, comunque, che sia assicurato il rispetto dell'art. 52 cit.;
- 3) Il Dirigente di cancelleria avrà cura di ribadire la diffusione dell'estratto del manuale SICID sulla gestione dell'archivio giurisprudenziale e della nota informativa MIG09\_v2 relativa alle modifiche evolutive;

### 5. Suggerimenti di carattere organizzativo

Sul piano organizzativo, si prospettano tre distinte soluzioni:

- 1) Raccomandare ai magistrati *Self Restraint* nell'inserimento di provvedimenti nell'archivio – e comunque sempre nel rispetto dell'art. 52 - limitandolo solo a quelli di rilevante interesse scientifico, con particolare riferimento, in conformità alla succitata delibera del CSM, a:
  - a) Decisioni che facciano applicazione di disposizione di nuova introduzione;
  - b) Decisioni che costituiscano prima applicazione di orientamenti innovativi della Corte di Cassazione, a fortiori a Sezioni Unite;
  - c) Decisioni che costituiscano prima applicazione di pronunce della Corte Costituzionale;
  - d) Decisioni che costituiscano applicazione di disposizioni eurounitarie di nuova introduzione;
  - e) Decisioni riguardanti materie normalmente non oggetto di pronunce di Cassazione;
  - f) Decisioni che costituiscano espressione di soluzioni concrete adottate dai giudici della cognizione su temi decisorii particolarmente rilevanti;

Questa soluzione garantisce di minimizzare il rischio di diffusione dei dati personali ma determina un impoverimento dell'archivio giurisprudenziale.

- 2) Avallare l'inserimento pressoché incondizionato dei provvedimenti dell'ufficio all'interno dell'archivio, salvo disporre in via generale che la cancelleria provveda *de plano* all'anonimizzazione automatica o manuale dei provvedimenti nelle materie di cui in nota<sup>1</sup>.

---

#### L'ADOZIONE

- Adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 6 e ss.);
- Adozione delle persone maggiori di età

#### ASSISTENZA AI MINORI

- Affidamento dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 2-5);
- Assistenza dei minori (artt. 400-403 c.c.);

#### CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA

- Interdizione, Inabilitazione, Amministrazione di sostegno, Nascituro, Potestà genitoriale

Tale soluzione garantisce un'implementazione continua dell'archivio giurisprudenziale, la cui consultazione si rivelerebbe strumento utile non solo a fini di studio, ma anche e soprattutto ai fini della redazione della motivazione *per relationem* (art. 118 disp. att. c.p.c.); da contraltare, è evidente che l'anonimizzazione manuale costituirebbe senza dubbio un aggravio per le cancellerie, dovendosi pertanto auspicare un costante utilizzo dei placeholders da parte del magistrato, che renda possibile l'anonimizzazione automatica.

- 3) Avallare l'inserimento pressoché incondizionato dei provvedimenti dell'ufficio all'interno dell'archivio, salvo disporre che i magistrati provvedano a non inserire nell'archivio (rimuovendo l'apposito flag) i provvedimenti resi nelle materie di cui in nota.


Tale soluzione se da un lato minimizza il rischio di diffusione dei dati garantisce esclude le indicate materie dall'implementazione della banca dati.

\*\*\*


Da ultimo si evidenzia che il RID, cui la questione è stata sottoposta dal Magrif, ha inteso interpellare il Presidente della Corte d'Appello, il quale ha manifestato l'intenzione di farne oggetto di una direttiva a livello distrettuale.

Marsala, 20/09/2018

La Commissione Per l'Innovazione



Il Magrif per il settore civile



#### FAMIGLIA

- Separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, filiazione, potestà, modifica delle condizioni di separazione e di divorzio; ordini di protezione contro gli abusi familiari;

#### INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA

#### RESPONSABILITA' CIVILE

- Quando le cause del danno siano riconducibili ad uno dei seguenti reati: reati contro la famiglia (Artt. 556-574 c.p.); reati contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 bis a 600 quinquies c.p.; reati contro la libertà personale di cui agli artt. da 609 bis a 609 octies; reati in tema di prostituzione e norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria di gravidanza; reato di cui all'art. 734 bis c.p.;
- Quando la trattazione della fattispecie importa la valutazione delle conseguenze lesive dell'illecito, riconducibili allo stato di salute (sinistri stradali, colpa medica, etc.);

#### LAVORO PRIVATO

- Infortuni in occasione di servizio; licenziamenti per inidoneità fisica, discriminatori (per scelte sessuali, politiche, religiose, etc.);

#### STATO CIVILE

- Cittadinanza, apolidia, perdita della cittadinanza.

#### PROCEDIMENTI IN CUI UNA DELLE PARTI RISULTA ESSERE UN MINORE.